

Circolare 22 settembre 1998, n. 13/ASA, "Compatibilità e coordinamento tra legge regionale 62/1995 e leggi statali 127/1997 e 191/1998"

L'articolo 13 della legge 127/1997, come modificato dall'articolo 2, comma 26 della legge 191/1998, abrogando le "disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e l'alienazione di immobili... da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni" richiede una puntuale interpretazione sulla vigenza o sull'intervenuto superamento delle procedure autorizzative previste dagli articoli 33 e 40 della legge regionale 62/1995.

È da ritenersi che, con tale disposizione normativa, il legislatore nazionale abbia voluto introdurre un preciso principio in materia di semplificazione amministrativa e snellimento delle procedure, eliminando ogni forma di supervisione nel merito delle scelte gestionali di Enti locali, IPAB e persone giuridiche private.

Le disposizioni normative dettate dalle due leggi "Bassanini", ponendosi come principi fondamentali dell'ordinamento, assumono un immediato effetto abrogativo non solo nei confronti delle leggi statali contrarie a tali principi, ma anche di quelle regionali non conformi ed inoltre sono immediatamente applicabili nelle Regioni stesse, finché queste ultime non abbiano adattato la propria normativa ai nuovi principi.

Questa interpretazione è suffragata sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella amministrativa che hanno da sempre ritenuto applicabile, in casi di tale genere, l'articolo 10 (Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica) della legge 62/1953 (legge Scelba), confermando a più riprese l'effetto abrogativo che caratterizza una legge statale di principio nei rapporti con provvedimenti regionali in contrasto.

Nel caso in esame dunque non trova più giustificazione giuridica la previsione di un'autorizzazione regionale alla alienazione di beni immobili di proprietà delle IPAB, stante il principio introdotto dal legislatore che esclude, sia per gli acquisti che per le alienazioni, l'intervento ed il controllo da parte di un ente preposto (Regione).

Inoltre, il legislatore, nel formulare l'articolo 13, comma 1 della legge 127/1997, ha ripreso la terminologia propria del codice civile e della legge 21 giugno 1896, n. 218, per cui si devono ritenere comunque ricompresi nell'espressione "persone giuridiche" e pertanto non più soggetti ad autorizzazione regionale anche i Comuni e gli altri enti locali, definiti "persone giuridiche" dallo stesso codice civile (art. 11). Peraltro, in caso contrario, si prospetterebbe la paradossale situazione di mantenere una forma di vigilanza preventiva sull'amministrazione dei beni dei Comuni e non su quella delle IPAB.

Anche l'ulteriore disciplina introdotta dalla L.R. n. 62/1995, che prevede l'autorizzazione alla trasformazione di destinazione d'uso di beni immobili e di titoli di proprietà delle IPAB ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi, allo svincolo di destinazione d'uso di beni immobili e di titoli di proprietà dei Comuni per effetto dell'estinzione di IPAB ed ECA ed alla Costituzione di diritti reali sugli stessi nonché alle deroghe al vincolo di destinazione d'uso di beni immobili idonei allo svolgimento di attività socio-assistenziali non pare pertanto più rispondente ai principi individuati dalle "leggi Bassanini" e se ne deve desumere pure per essa, in via di interpretazione, l'intervenuta abrogazione.

Occorre peraltro precisare come un'efficace azione regionale di vigilanza sul corretto funzionamento delle IPAB –competenza tuttora in capo alla Regione ai sensi del capo IV della legge 6972/1890 e dell'articolo 1 del D.P.R. 9/1972-, di programmazione degli interventi socio-assistenziali sul territorio nonché di promozione e di sostegno alle IPAB stesse, comporti necessariamente la conoscenza delle risorse patrimoniali a disposizione di tale enti.

A tal fine le IPAB dovranno inviare alla Direzione regionale Politiche Sociali copia dei propri atti deliberativi, e dei conseguenti atti negoziali, concernenti le operazioni patrimoniali previste dai citati articoli 33 e 40 della legge regionale 62/1995.

Allo stesso obbligo di trasmissione dovranno attenersi i Comuni, considerate le analoghe esigenze conoscitive ai fini della programmazione regionale delle attività socio-assistenziali e dell'esistenza del vincolo gravante sul patrimonio comunale, tuttora operante ai sensi dell'articolo 40, comma 1 della L.R. n. 62/1995.